

DELIBERA DL/125/16/CRL/UD del 12 dicembre 2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

ORLIAMO xxx/TELECOM ITALIA xxx/VODAFONE ITALIA xxx/OKCOM xxx

(LAZIO/D/619/2015)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 12 dicembre 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente società Orliamo xxx presentata in data 13 luglio 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante

L’istante ha lamentato nei confronti degli operatori Vodafone Italia xxx, di seguito per brevità “Vodafone”, Telecom Italia xxx, di seguito per brevità “Telecom” e Okcom xxx, di seguito, per brevità “Okcom”, la ritardata portabilità, il malfunzionamento del servizio voce, la mancata risposta ai reclami.

In particolare, nell’istanza introduttiva del procedimento e negli atti difensivi, l’istante ha dichiarato quanto segue:

- a. Il 7 marzo 2011 aveva stipulato un contratto con Okcom;
- b. L’8 gennaio 2013 il servizio voce aveva cessato di funzionare;
- c. Perdurando il mancato funzionamento, il 24 gennaio 2013 aveva stipulato un contratto con Vodafone, con portabilità del numero;

- d. La portabilità era andata a buon fine solo il 15 marzo 2013, ma il servizio voce aveva presentato un malfunzionamento, consistito nell'impossibilità di ricevere chiamate provenienti dagli operatori H3G, Telecom e Fastweb;
- e. I reclami erano rimasti senza riscontro;
- f. Il 1 aprile 2015 aveva avviato il procedimento GU5, stante la persistente impossibilità di ricezione delle chiamate provenienti dai clienti Telecom e il problema era stato risolto il 21 aprile 2015;
- g. L'udienza per il tentativo obbligatorio di conciliazione del 13 luglio 2015 si era conclusa con esito negativo.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- Nei confronti di Vodafone, indennizzo per mancata risposta ai reclami
- In solido tra gli operatori, indennizzo ex art. 11 comma 1 e 12 comma 2 Allegato A della Delibera 73/11/CONS
- Spese di procedura

2. La posizione dell'operatore Vodafone.

L'operatore ha eccepito la mancanza di prove a sostegno della sua responsabilità per il ritardo nell'attivazione del servizio e per il malfunzionamento, confermando di aver correttamente avviato la procedura di importazione della risorsa, espletata il 18 febbraio 2013, entro il termine di 30 giorni, e di aver correttamente erogato i servizi. Ha altresì precisato che l'asserita mancata ricezione delle chiamate provenienti da utenti Telecom era configurabile come una anomalia negli instradamenti di Telecom, da gestire da parte di Telecom con i rispettivi dipartimenti tecnici e che, a seguito delle richieste di aggiornamenti inviate a Telecom, il problema è stato risolto. L'utente è ancora attivo con Vodafone.

3. La posizione dell'operatore Telecom.

In via preliminare, l'operatore, ribadita la tempestività del deposito della sua memoria, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda relativa ad un rapporto contrattuale con Vodafone, nonché l'inammissibilità delle domande perché generiche e indeterminate. Nel merito, ha ribadito la propria estraneità in ordine ai disservizi lamentati nel corso del rapporto contrattuale con Vodafone, precisando di aver ricevuto dall'utente una richiesta di migrazione in Telecom il 3 giugno 2015, scartata per KO tecnico e rimasta quindi ineseguita per un problema infrastrutturale di particolare complessità. Ha concluso chiedendo l'estromissione dal procedimento e comunque il rigetto delle domande.

4. La posizione dell'operatore Okcom

L'Operatore non ha svolto alcuna attività difensiva né ha partecipato alle udienze di conciliazione e definizione della controversia.

5. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

Viene accolta la domanda di estromissione dal procedimento formulata dall'operatore Telecom, stante la sua estraneità al rapporto contrattuale tra l'istante e gli operatori Okcom prima, e Vodafone poi.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato.

5.1. Sulla portabilità

L'istante lamenta il ritardo nella portabilità della numerazione, chiedendo la liquidazione del relativo indennizzo.

Deduce l'utente di aver sottoscritto in data 24 gennaio 2013 un contratto con Vodafone, di cui produce una copia illeggibile, per l'attivazione del servizio con portabilità del numero, e che la portabilità si è perfezionata il 15 marzo 2013.

L'operatore Vodafone dichiara di aver importato la risorsa il 18 febbraio 2013 nel termine di legge. Nulla eccepisce in ordine alla data di conclusione del contratto indicata dall'istante, da ritenersi quindi pacificamente ammessa.

Ai fini di una migliore comprensione delle fattispecie oggetto di contestazione, sembra utile premettere una sintetica descrizione del quadro normativo e regolamentare in materia di attivazione/migrazione della telefonia fissa, evidenziando gli aspetti di maggior rilievo in un'ottica di tutela del consumatore.

La legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", ha riconosciuto all'utente finale la facoltà di trasferire il contratto di fornitura del servizio in capo ad un altro operatore, vietando vincoli temporali o ritardi, e senza spese non giustificate da costi dell'operatore.

In particolare, assume rilevanza al riguardo il disposto dell'articolo 1, comma 3, della predetta legge, secondo cui "[i] contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni".

A seguito di tale normativa, si è sviluppata un'ampia attività regolamentare da parte dell'AGCOM, avviata con la delibera 274/07/CONS del 6 giugno 2007, recante "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso", che prevede misure "a tutela dei consumatori, in quanto garantiscono la migrazione degli utenti con minimo disservizio e la libertà di scelta degli stessi nel cambiare fornitore di servizi di accesso, in coerenza con quanto previsto all'articolo 1, comma 3 della legge 2 aprile 2007 n. 40".

Specificamente, la delibera 274/07/CONS introduce una procedura bilaterale volta ad assicurare una concreta attuazione della facoltà riconosciuta all'utente di trasferire la propria utenza ad altro operatore, evitando incertezze sui tempi di attivazione del servizio e disservizi. In particolare, l'articolo 17 detta alcuni principi di carattere generale relativi alle procedure di migrazione/attivazione, stabilendo al comma 2 che in caso di trasferimento delle risorse di rete di accesso tra due operatori, i tempi di interruzione del servizio all'utente finale sono ridotti al minimo (anche tramite apposite procedure di sincronizzazione), con l'obiettivo di non recare disservizi al cliente finale e al comma 12 che le causali di rigetto e di rimodulazione della data di consegna sono limitate a quelle contenute nell'elenco esaustivo concordato con gli altri operatori e che non sono ammesse causali generiche che non individuino l'effettivo problema riscontrato. A tal fine, le modalità di gestione dei servizi di accesso prevedono procedure di consegna del servizio a data certa, indicata dal recipient (c.d. D.A.C. data di attesa consegna) in fase di invio dell'ordine sulla base delle indicazioni del cliente.

Ne consegue che, com'è possibile evincere dal quadro normativo e regolamentare in precedenza richiamato, in assenza di un comportamento pienamente diligente e collaborativo da parte di tali soggetti, il compimento della procedura di migrazione secondo la volontà dell'utente può risultare compromesso e il relativo diritto vanificato.

Sinteticamente, la procedura di migrazione si articola in tre fasi: Fase 1: Richiesta del cliente; Fase 2: Comunicazione preventiva; Fase 3: Provisioning tecnico.

Nella Fase 1 il cliente aderisce all'offerta commerciale del Recipient e gli comunica il proprio codice di migrazione. Il Recipient verifica che non ci siano errori di trascrizione e/o lettura del codice. Nella Fase 2 il Recipient trasmette la richiesta di passaggio al Donating e quest'ultimo procede alle verifiche, fornendo l'esito delle stesse entro 5 giorni lavorativi, trascorsi i quali si applica il silenzio assenso. Il Donating effettua verifiche formali e gestionali, tra cui la verifica del codice segreto del cliente trasmesso dal Recipient. Nei casi specificati dalla Normativa può inviare, entro i 5 giorni, un KO. Tali Causali di scarto sono definite nell'allegato 5 all'Accordo Quadro. Nella Fase 3 ricevuto un riscontro positivo o in applicazione del silenzio assenso del Donating, il Recipient trasmette la richiesta di migrazione alla divisione rete di Telecom Italia comunicando la DAC concordata con il cliente. Telecom Italia Wholesale effettua il provisioning del servizio intermedio alla DAC. Nei casi specificati dalla Normativa può inviare un KO.

Deve premettersi che le successive valutazioni vengono effettuate sulla base dell'unica documentazione in atti proveniente da Vodafone, non avendo Okcom, prodotto alcunchè, lato Donating.

Venendo al caso che ci occupa, Vodafone non ha fornito alcuna prova sulla reale dinamica intercorsa con Okcom nell'espletamento della procedura, non ha provato le attività da lui svolte nelle diverse fasi per garantire la tempestiva attivazione del servizio, né ha provato eventuali problematiche tecniche incontrate, e si è limitato a produrre una sola schermata del sistema informatico, dalla quale risulta quale Data Cut Over il 15 marzo 2013, coincidente con la data dichiarata dall'utente di avvenuto passaggio.

Considerate quindi la data di sottoscrizione del contratto e la mancata prova in ordine al tempestivo adempimento delle attività a suo carico quale Operatore Recipient, si ritiene che sussista la responsabilità di Vodafone per il ritardo di 20 giorni rispetto al limite temporale di 30

giorni previsto dalla L. 40/2007 e dalla normativa regolamentare quale termine ultimo per la conclusione del processo di migrazione (per cui la procedura avrebbe dovuto concludersi il 23 febbraio 2013), con conseguente diritto dell'utente alla liquidazione di un indennizzo.

Per quanto riguarda la determinazione dell'indennizzo spettante all'utente per il ritardo nella migrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 3.3 e 12.2 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, si liquida la somma di Euro 60,00.

5.2. Sul malfunzionamento

L'istante ha lamentato il malfunzionamento della linea voce, consistito nell'impossibilità di ricevere chiamate provenienti dagli operatori H3G, Fastweb e Telecom, a far data dall'attivazione. Il problema, nonostante i reclami e due provvedimenti temporanei urgenti adottati dal Corecom Lazio, è stato risolto solo il 21 aprile 2015.

La domanda è fondata e viene accolta nei seguenti limiti.

In base ai principi generali sull'onere della prova in materia di adempimento di obbligazioni, si richiama il principio più volte affermato nella consolidata giurisprudenza di legittimità (CASS. SS.UU. n. 13533 del 30 ottobre 2001, CASS. 9 febbraio 2004 n. 2387, 26 gennaio 2007 n. 1743, 19 aprile 2007 n. 9351, 11 novembre 2008 n. 26953 e, da ultimo, 3 luglio 2009 n. 15677 e più recentemente CASS. Il 20 gennaio 2010 n. 936), secondo il quale il creditore che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.

Anche nel caso in cui sia dedotto un inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile ex Art. 1218 Cod. Civ, ovvero da cause specifiche di esclusione della responsabilità previste dal contratto, dalle Condizioni Generali di contratto o dalla Carta Servizi.

Inoltre, in base alla direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, Delibera Agcom 179/03/CSP, e secondo il consolidato orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, espresso in svariate pronunce (ex plurimis, Delibere Agcom 85/07/CIR, 45/08/CIR, 54/08/CIR, 15/09/CIR e 39/09/CIR), gli Operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale.

Pertanto, ove l'utente lamenti il prolungato malfunzionamento del servizio, dando prova di averne tempestivamente informato l'operatore, quest'ultimo per escludere la propria responsabilità è tenuto a fornire precisa dimostrazione che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze a lui non imputabili ovvero da problematiche tecniche non causate da propria colpa.

Nel caso di specie, l'utente ha comunicato ed inviato all'operatore la richiesta di intervento con l'esatta specificazione del disservizio subito.

L'operatore, invece, non ha provveduto a depositare alcuna documentazione idonea ad escludere la propria responsabilità per il disservizio, e si è limitato ad imputare la responsabilità del

disservizio ad “una anomalia negli instradamenti di Telecom da gestire da parte di quest’ultimo con i rispettivi dipartimenti tecnici di assurance”. Deduzione rimasta sfornita di sostegno probatorio.

Né può valere quale causa esimente di responsabilità la presenza di traffico sulla linea dedotta da Vodafone, essendo il malfunzionamento lamentato dall’istante relativo alle sole chiamate in entrata.

Pertanto, con riferimento alla richiesta dell’istante di liquidazione di un indennizzo per il malfunzionamento del servizio telefonico, si deve evidenziare che, in mancanza di prova contraria, l’irregolare erogazione del servizio telefonico, che però non ha comportato la totale interruzione dello stesso, per il numero di 678 giorni dal 12 giugno 2013 (dies a quo, computato con riferimento alla data di prima segnalazione di disservizio del 13 maggio 2013, considerati 30 giorni previsti dalla Carta del Cliente come standard specifico del tempo di riparazione dei malfunzionamenti) al 21 aprile 2015 (data di risoluzione del problema dichiarata dall’istante) è da ascrivere sotto il profilo contrattuale alla responsabilità di Vodafone, in quanto titolare del rapporto negoziale con l’utente.

Ciò premesso, nella fattispecie occorre però anche valutare la condotta tenuta dall’utente, rilevante in conformità del canone di diligenza di cui all’art. 1227, in forza del quale il creditore è gravato non solo da un obbligo negativo (astenersi dall’aggravare il danno) ma anche da un obbligo positivo (tenere condotte utili e possibili rivolte ad evitare o ridurre il danno), come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 23 marzo 2011 n. 3, richiamata da Consiglio di Stato sentenza 31 ottobre 2012 n. 5556). Il tutto al fine di evitare un ingiustificato arricchimento da situazioni che hanno colpito in modo marginale gli interessi del creditore, tanto da non averlo indotto ad attivarsi a sua tutela in modo adeguato.

Sorge quindi la necessità - anche in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall’istante come stabilito dalla Delibera 179/03/CSP - di prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate dall’inadempimento, dovendosi impedire che da tale inadempimento possano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate, per entrambe le parti: circostanza che si verificherebbe ove si applicassero gli indennizzi previsti dalla Delibera n. 73/11/CONS in maniera acritica e svincolata dalle risultanze del caso concreto.

Ai fini della liquidazione dell’indennizzo si ritiene pertanto opportuno ricorrere al principio di equità richiamato dall’art.84 del D.Lg.vo n.259/03 (“*Codice delle Comunicazioni Elettroniche*”) cui deve ispirarsi la risoluzione delle controversie nella presente materia, nonché al principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, così come inteso dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che si sostanzia “in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto al dovere del *neminem laedere*, trovando tale impegno solidaristico il suo precipuo unicamente nell’interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico “ (Cass, n.5240/2004; ex plurimis Cass., n. 14605/2004, e Cass. 10182/09).

Ciò in considerazione di alcuni fatti salienti e caratterizzanti il rapporto contrattuale intercorso tra le parti in funzione del simmetrico obbligo di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle reciproche obbligazioni, per i quali si ritiene che il comportamento dell'utente non sia stato improntato alla diligente correttezza ed al senso di solidarietà sociale che integrano, appunto, il contenuto della buona fede.

E precisamente:

- 1) il fatto che l'utente avrebbe potuto avviare la procedura di conciliazione e d'urgenza appena avvedutosi del ritardo nella risoluzione del problema, laddove invece la procedura è stata avviata due anni dopo;
- 2) il fatto che l'utente, per due anni, ha reclamato per iscritto il disservizio solo una volta nel 2013 e una volta nel 2015, non avendo fornito prova certa dei reclami telefonici;
- 3) il fatto che l'utente sia rimasto con l'operatore Vodafone, anziché recedere dal contratto stante il protratto inadempimento dell'operatore.

Per tutti i motivi sopra esposti, per quanto dedotto in merito all'adeguatezza e alla proporzionalità dell'indennizzo, in applicazione dei principi di equità e di buona fede nell'esecuzione del contratto ed anche dell'art.1227 del c.c., si ritiene equo e proporzionale liquidare l'indennizzo, ai sensi degli artt. 2, 5.2 e 12.2 (trattandosi di utenza business) Allegato A della Delibera 73/11/CONS pari ad Euro 3.390,00, nella misura del 50%, e quindi in Euro 1.695,00.

6. Sulla mancata risposta ai reclami

L'istante lamenta la mancata risposta ai reclami telefonici e scritti, chiedendo la liquidazione del relativo indennizzo.

Sono in atti due reclami scritti, uno del 13 maggio 2013, uno del 22 gennaio 2015, da considerarsi unitariamente perché afferenti il medesimo disservizio.

Nulla viene dedotto da Vodafone al riguardo.

La domanda viene accolta con riferimento ai soli reclami scritti, stante la genericità temporale dei dedotti reclami telefonici, per le seguenti ragioni.

Rileva nella fattispecie il disposto dell'articolo 8, comma 4, della delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), secondo cui la risposta al reclamo deve essere adeguatamente motivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

Ed invero, come sopra ricordato, nei casi di rigetto la risposta al reclamo deve essere *adeguatamente motivata* e fornita *in forma scritta*, per l'evidente fine di dare all'utente reclamante un riscontro chiaro ed esaustivo, univoco e agevolmente dimostrabile, idoneo quindi a riequilibrare le posizioni delle parti in un dialogo che, tipicamente, non nasce paritario a causa della qualità dell'operatore come soggetto strutturalmente e numericamente superiore, organizzato e diversificato.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, la mancata risposta al reclamo inviato, come è da considerarsi la fattispecie, da cui è derivata per l'utente una *manca di ascolto, di dialogo e contraddittorio con il gestore*, fonda il diritto dell'utente medesimo al riconoscimento di un indennizzo "da mancata risposta al reclamo", anche in quanto inadempimento contrattuale ai sensi delle già citate previsioni di cui all'articolo 11, comma 2, della delibera 179/03/CSP.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 11.1 e 11.2 dell'Allegato A della Delibera 73/11/CONS, considerato che il primo reclamo è del 13 maggio 2013, considerato il tempo previsto per la risposta (45 giorni) e la data dell'udienza di conciliazione (13 luglio 2015), si riconosce all'utente un indennizzo di Euro 300,00 (trecento/00).

7. Sulle spese di procedura

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, l'importo di Euro 100,00 (cento/00), da porsi a carico di Vodafone, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti, nonché delle memorie difensive e del parziale accoglimento delle richieste.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

vista la relazione del responsabile del procedimento ;

DELIBERA

1. Dichiara l'estromissione dell'operatore Telecom Italia xxx e rigetta le domande nei confronti di OkCom.
2. Accoglie parzialmente l'istanza della Orliamo xxx nei confronti della società Vodafone Italia xxx .
3. La società Vodafone Italia xxx è tenuta a pagare in favore dell'istante, oltre alla somma di Euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura, l'importo di:
 - Euro 60,00 (sessanta/00) ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 3.3 e 12.2 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
 - Euro 1.695,00 (milleseicentonovantacinque/00), ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 5.2 e 12.2 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
 - Euro 300,00 (trecento/00) ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, 11.1, 11.2 dell'Allegato A del Regolamento Indennizzi, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza:
4. La società Vodafone xxx è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.
5. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
6. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
7. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, lì 12 dicembre 2016

Il Presidente

Michele Petrucci

Fto

Il Dirigente

Aurelio Lo Fazio

Fto